

Presidente. L'onorevole Fili-Astolfone aveva presentato la seguente aggiunta:

“ La presente disposizione è altresì estesa ai commessi postali di seconda classe. ”

Ma mi pare, onorevole Fili-Astolfone, che non vi possa esser dubbio!

Fili-Astolfone. Signor presidente, io sarò lietissimo se l'onorevole ministro o la Commissione mi diranno che non c'è nessun dubbio e che sono compresi anche questi commessi postali nella legge.

Fasquali, relatore. Poichè l'onorevole Fili-Astolfone si accontenta di una dichiarazione del relatore, io dichiaro in nome della Commissione, che essa ritiene inutile e superflua quest'aggiunta, perchè o si tratta di funzionari retribuiti da enti compresi nell'articolo che è ora in discussione, ed indubitatamente anche se straordinari sono già in esso considerati; o si tratta di funzionari dello Stato, e ad essi riesce applicabile la legge 1864 o d'altronde le dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole presidente del Consiglio non possono lasciar dubbio che anche ad essi debbasi estendere la inasequestrabilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. L'aggiunta che aveva presentata all'articolo unico non riguarda il personale straordinario pel quale anch'io mi unisco alle proposte degli onorevoli Garavetti e Baccarini, lieto che la Commissione ed il ministro abbiano dissipato ogni dubbio; la mia aggiunta si riferisce ad impiegati che servono con questa qualità lo Stato, e che, per una anomalia non facile a spiegarsi, ancora non sono retribuiti con uno stipendio fisso come tutti gli altri impiegati.

Alludo ai commessi postali di seconda categoria dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici, i quali sono retribuiti con un tanto all'anno secondo le varie mansioni, ed anche ad aggio per lo smercio dei *francobolli* ed altre operazioni loro commesse.

Ora, per questi commessi, si è dubitato se, a norma della legge del 1864, le loro *retribuzioni* fossero sequestrabili, perchè in questa legge si parla di *stipendi*, e di *pensioni*, e quindi la giurisprudenza è stata *fluttuante*, e si mantiene incerta.

Nè è valso l'osservare che i commessi, per l'adempimento delle proprie funzioni, sono equiparati a tutti i funzionari dello Stato, e che essi adempiono ad un pubblico ufficio, molto delicato, e che sono veri e proprii contabili dello Stato, e che, per ciò che riguarda i loro obblighi, sono

sottoposti al maggiore rigore delle leggi, nei casi di malversazioni, sottrazioni o alterazione nei registri, e nella contabilità, e che quindi dovrebbero godere ancora essi la completa inasequestrabilità dei loro assegni come tutti gli altri impiegati dello Stato, e come i maestri elementari, ai quali la legge del 1864 fu estesa.

Ma, a prescindere di questa considerazione, e giacchè l'attuale disegno di legge in discussione me ne porse l'occasione, ho creduto di proporre che le disposizioni dell'articolo sieno altresì estese, in quanto agli effetti della inasequestrabilità, anche ai commessi postali di seconda categoria.

Ma la Commissione avendo nel nuovo testo del disegno di legge soppressa la distinzione d'impiegati di *ruolo* o *non*, dichiarando che agli effetti della inasequestrabilità, con la parola *assegni* ha inteso comprendervi ogni categoria d'impiegati anche straordinari, e che, a *fortiori*, come ha già affermato il relatore, e l'onorevole ministro, vi debbono essere compresi i commessi postali di seconda categoria, a me non rimane che prendere atto di tali dichiarazioni e ritirare l'aggiunta che avevo proposto.

Presidente. L'onorevole Fili-Astolfone dichiara di ritirare la sua proposta.

Torraca. E i miei emendamenti?

Presidente. Le sue proposte trovano il loro posto all'articolo 2° e all'articolo 3°, ma non hanno nulla che vedere con l'articolo 1°, onorevole Torraca. Abbia un poco di pazienza.

L'onorevole Balenzano propone poi quest'aggiunta:

“ La presente disposizione è estesa agli impiegati delle istituzioni consorziali fra lo Stato, i comuni, le provincie o le Camere di commercio. ”

Onorevole relatore, accetta la Commissione questa aggiunta?

Pasquali, relatore. Credo inutile questa aggiunta perchè se vi poteva esser dubbio, prima di questa legge, in quanto che quegli impiegati ricevevano uno stipendio, o assegno, dal comune e dalla provincia, oltrechè dallo Stato ora che la inasequestrabilità è estesa agli impiegati comunali e provinciali, essi avrebbero tre ragioni per avere i loro stipendi o assegni inasequestrabili; un terzo di ragione, come impiegati dello Stato, altro terzo come impiegati del comune, un ultimo terzo come impiegati della provincia; e vi resterebbe ancora l'aggiunta del diritto come stipendiati per una parte dalla Camera di commercio. E pare ve ne sia a sufficienza. (*Si ride*).